



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 31-03-17

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	A
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	A
DI NICOLA MILENA	P	TERRA ANNA RITA	P
DI VITTORIO FRANCO	P		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 5	Assenti n. 2
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 25-03-2017

Il Responsabile
F.toTerra Felice

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 25-03-2017

Il Responsabile
F.toDE ANGELIS GIANLUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
io nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 19 del 30/07/2015 , in vigore dal 1 gennaio 2015, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (**legge di stabilità 2016**), è nuovamente intervenuta in materia di IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali **“comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili nel 2015”**

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 2016 /delibera C.C. n. 10 previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

VISTO che nel decreto milleproroghe è stato previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.

Tenuto conto che per l'anno d'imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **determinare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:**

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Uditi gli interventi:

Illustra la proposta il Sindaco.

Il Sindaco preso atto che non ci sono interventi sottopone il presente punto a votazione.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano che dà le seguenti risultanze:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) **all'unità immobiliare adibita ad** abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) **all'unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- c) **all'unità immobiliare** posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017 :

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

3) di dare atto che non vengono aumentate le tariffe così come previsto dalla Legge di stabilità 2016 e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2015 ;**

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con votazione che ha dato le stesse risultanze di cui sopra, resa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 26-04-2017

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 06-05-2017;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA